

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPEZZANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 1960

Norme interpretative del primo comma dell'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, recante provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche d'interesse degli Enti locali.

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589 « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali » dispone testualmente: « Fermi rimanendo i maggiori benefici contenuti in leggi speciali, gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione della presente legge nonchè gli atti di cessione del contributo dello Stato sono soggetti al trattamento fiscale stabilito per gli atti stipulati dallo Stato ».

Nonostante la chiarezza della norma, gli appaltatori delle opere finanziate con la citata legge 589 pretendono che gli Enti locali li rivalgano dalla imposta generale sull'entrata pagata a norma dell'articolo 6 della legge 19 giugno 1940, n. 762.

D'altra parte si pretende pure il pagamento della tassa di concessione governativa per la dichiarazione di pubblica utilità, prevista dal n. 147 della tabella A allegata al decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112. La materia è stata portata molte volte all'esame dell'autorità giudiziaria, ma, purtroppo, i relativi giudicati sono contrastanti, con prevalenza di quelli che ritengono dovuta e la tassa di concessione gover-

nativa e la rivalsa dell'I.G.E. agli appaltatori.

I Ministeri competenti hanno invano tentato di chiarire i dubbi, i quali provocano molto spesso dispendiosi giudizi dall'esito tutto altro che sicuro.

I danni di questa incertezza sono davvero rilevanti e, per evitarli, è necessaria una legge interpretativa del suricordato articolo 18 della legge 589.

I motivi giuridici che giustificano la norma interpretativa sono tanto numerosi quanto inequivocabili e sono stati esposti chiaramente nelle riviste giuridiche, in alcune sentenze e nella pubblicazione « La imposta generale sull'entrata » del professor Cesareo.

Noi ci limitiamo ad indicarne qualcuno: il legislatore non ha posto alcun limite alla equiparazione, fatta con il primo comma dell'articolo 18, fra Enti locali e Stato.

Le sole eccezioni e variazioni consentite, sono quelle precisate negli altri commi del più volte citato articolo 18.

Ogni altra limitazione o variazione che introduce l'interprete è, pertanto, arbitraria e viola non solo la lettera ma lo spirito della legge.

Infatti, come appare dallo stesso titolo: « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli Enti locali », la legge mira ad aiutare i bilanci delle amministrazioni dei Comuni e delle Provincie molto spesso dissestati e ciò fa concedendo contributi agevolazioni ed esenzioni fiscali.

D'altro canto il legislatore non si è preoccupato del profitto del privato appaltatore:

« ... in quanto questo è sicuramente ed automaticamente garantito, nel libero gioco della offerta e della richiesta, dal calcolo economico che ogni appaltatore compie prima di accettare l'appalto ».

Stando così le cose, si ha piena fiducia che il Senato voglia approvare il seguente disegno di legge e quindi chiarire con interpretazione autentica i dubbi che artatamente sono stati creati.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 3 agosto 1949, n. 589, deve essere interpretato nel senso che l'esonero previsto si estende alla tassa di concessioni governative per la dichiarazione di pubblica utilità (n. 147 della tabella A allegata al decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112), ed alla rivalsa dell'imposta generale sull'entrata (terzo comma dell'articolo 6 della legge 19 giugno 1940, n. 762).